

STATUTO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE PENSIONATI FNP CISL PIEMONTE

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita la Federazione Regionale denominata FNP-CISL Regionale Piemonte con sede in TORINO.

Essa è una articolazione regionale della Federazione Nazionale Pensionati (FNP) aderente al Sindacato Confederale CISL del quale segue principi e scopi esposti all'Art.2 del suo Statuto che espressamente qui si richiamano.

Obiettivo principale della FNP è quello di promuovere una organizzazione economica e sociale tale che a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione professionale, sia garantito lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali e morali a livello individuale e sociale. Secondo questi indirizzi, impegni fondamentali della FNP, nell'ambito dell'azione politica confederale sono: la tutela della previdenza, della salute, dell'ambiente, delle condizioni economiche dignitose e dello sviluppo economico del Paese.

ART. 2 - PRINCIPI E SCOPI

La FNP ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale e della solidarietà, sul piano nazionale e sul piano internazionale. A tale fine gli scopi della FNP sono:

a) perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli i cittadini in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità e che permetta ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività produttiva. A tal uopo viene rivendicata una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionati in maniera perequativa, automatica e permanente, un trattamento economico analogo a quello praticato ai pari livello in attività di servizio che deve prevedere anche criteri di uguaglianza ed equità, nonché la possibilità di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo;

b) promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati e delle persone anziane;

c) perseguire una adeguata legislazione sociale e partecipazione alla definizione, al controllo e alla gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate agli anziani e ai pensionati;

d) tutelare gli interessi degli iscritti, purché rientrino nelle finalità dell'organizzazione, anche fornendo loro un'adeguata assistenza legale;

e) rafforzare solidali rapporti con le organizzazioni dei lavoratori in attività di servizio, aderenti alla CISL, per una più concreta collaborazione nella necessaria azione comune da svolgere a favore della classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale procedendo, attraverso la continuità associativa alla valorizzazione delle risorse umane provenienti da esperienze sindacali della CISL partendo dalle strutture di base.

A tal fine, per meglio tutelare gli interessi la FNP designa a livello territoriale, regionale e nazionale, in ogni Comitato Direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo;

f) promuovere iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione di servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti.

In tale ottica la FNP promuove la costituzione dell'Anteas (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà) che opera ai vari livelli al fine di sviluppare attività ed iniziative di volontariato;

g) operare in ambito locale attraverso la RLS in modo da migliorare la qualità della vita e dell'ambiente.

Sul piano internazionale la FNP intende:

- a) favorire l'azione comune con i sindacati dei pensionati o con le associazioni degli anziani democratiche ed autonome di altri Paesi, per dar vita ad un movimento mondiale degli anziani che li renda protagonisti dei loro destini;
- b) promuovere la solidarietà internazionale soprattutto a favore dei Paesi in via di sviluppo;
- c) organizzare i pensionati italiani all'estero mediante delega o adesione.

Secondo questi indirizzi la FNP fa parte della Federazione Europea dei Pensionati ed Anziani (Ferpa), che è una delle componenti della CES (Confederazione Europea dei Sindacati). La FNP si impegna, inoltre, ad allargare i rapporti con i sindacati democratici dei pensionati e degli anziani di tutto il mondo al fine di conservare la pace nel progresso.

La FNP intende perseguire questi obiettivi con il libero esercizio dell'attività sindacale, nell'ambito del sistema democratico, nella assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai Governi, ai Partiti, anche avvalendosi in piena indipendenza di tutte le forze intellettuali e morali capaci di concorrere alla realizzazione dei suoi fini.

ART. 3 - POTERI E FUNZIONI

La Federazione Regionale Pensionati esercita i seguenti compiti:

- 1) raccorda la propria azione con quella della Federazione Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale;
- 2) coordina ed assiste l'attività politica ed organizzativa dei Sindacati Territoriali FNP-CISL Piemonte;
- 3) collabora con le strutture territoriali per l'elaborazione dei piani organizzativi di loro competenza, per definire le previsioni economiche finalizzate all'ottimizzazione delle risorse;
- 4) assume la responsabilità politica del tesseramento e delle attività di servizio agli iscritti nei confronti della Federazione Nazionale;
- 5) gestisce, all'interno dei criteri e delle norme deliberate dagli organismi nazionali, la politica contrattuale regionale con tutte le istituzioni locali;
- 6) raccorda e controlla la gestione delle risorse organizzative e finanziarie a livello regionale garantendo l'omogeneità della gestione amministrativa;
- 7) coordina iniziative per la diffusione di esperienze autogestite;
- 8) promuove e risponde delle iniziative formative dei quadri di base, attraverso attività formative e seminariali;
- 9) concorre alla promozione ed alla gestione delle iniziative per formazione sindacale dei quadri e dei dirigenti territoriali secondo i deliberati dell'Esecutivo Nazionale;
- 10) opera per un'efficace circolazione delle informazioni sull'attività della categoria;
- 11) stipula accordi su base regionale per i settori di sua competenza;
- 12) definisce gli indirizzi di politica settoriale, su base regionale, per i comparti di competenza in raccordo con la Federazione Nazionale e la USR.

ART. 4 – ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE

L'iscrizione alla Federazione deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun pensionando o pensionato che di essa condivide principi e finalità.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Gli iscritti alla Federazione hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nelle strutture di base ed i propri delegati alle

successive istanze congressuali. Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti ed ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi della organizzazione. Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano ed ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti. Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla FNP-CISL. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la stessa non è rivalutabile.

ART. 6 - ROTAZIONE INCARICHI E LIMITI DI ETA'

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce per i Segretari Generali e Aggiunti nonché per i componenti le Segreterie Nazionale, Regionali e Territoriali il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche. E' prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in Segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 2 anni. Tale proroga avviene a seguito di delibera presa a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Generale della struttura interessata. In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo è invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 anni.

Per il calcolo dei mandati le norme di cui ai precedenti commi vanno applicate anche in presenza di interruzione dei mandati stessi e/o di strutture interessate da processi di riagggregazione nei casi in cui questi ultimi avvengano nei confini della stessa provincia. Al fine di creare e garantire le migliori condizioni per l'operatività delle Segreterie a livello nazionale, regionale e territoriale, il compimento del 74° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di segreteria. I dirigenti che ricoprono incarichi di Segreteria in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA'

Per affermare l'assoluta autonomia della FNP-CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della FNP-CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco e di proboviro, le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di governo, giunta regionale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali.

Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto Nazionale;

- c) incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Il Comitato Esecutivo Nazionale e i Comitati Esecutivi Regionali, sentita la Segreteria Nazionale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Le cariche di componente di Segreteria della FNP a livello nazionale, regionale e territoriale sono incompatibili con l'esercizio della libera professione, di attività lavorativa dipendente o autonoma. Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

ART. 8 - ELEZIONE NEGLI ORGANI E COOPTAZIONI

I soci con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione possono accedere agli organi direttivi della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pensione e di avere una anzianità di iscrizione di almeno due anni alla CISL. I due anni in questione debbono essere considerati quelli immediatamente precedenti l'anno della candidatura. La elezione a componenti degli organi direttivi o esecutivi di qualsiasi struttura FNP non stabilisce rapporto di lavoro dipendente con le strutture medesime. L'attività e l'impegno che svolgono i componenti dei suddetti organi ha carattere volontario per scelta autonoma e personale per rendere concreto il valore della solidarietà.

Il Consiglio Generale ai vari livelli ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 10%.

Ai vincoli riguardanti la cooptazione previsti nel precedente comma si può derogare, nel limite massimo di un ulteriore 5%, nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti del Consiglio Generale e non vi sia la possibilità di sostituirli con coloro i quali in sede di Congresso hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Nel caso in cui le decadenze dagli organismi espressi dal Congresso ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

ART. 9 - MISURE CAUTELATIVE

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale o ad iniziative della Magistratura può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato. Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria della Federazione regionale per i rispettivi livelli di competenza sentito il sindacato territoriale dove è avvenuta l'iscrizione. Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere ratificati dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la loro nullità. La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto.

ART. 10 - DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI

Quando le Segreterie di categoria nell'ambito della specifica competenza sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri. L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

ART. 11 - GLI ORGANI

Sono organi della Federazione Sindacale Regionale dei Pensionati:

a) il Congresso Regionale;

- b) il Consiglio Generale Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo Regionale;
- d) la Segreteria Regionale;
- e) il Collegio dei Sindaci Regionali.

ART. 12 - IL CONGRESSO REGIONALE

E' il massimo organo deliberante della Federazione Sindacale Regionale, e vi partecipano i Sindacati territoriali in regola con il tesseramento. E' costituito dai delegati eletti dai Congressi dei Sindacati Territoriali nel numero derivante dai coefficienti fissati dal Consiglio Generale Regionale. Partecipano inoltre col solo diritto di parola i componenti uscenti o subentrati a qualsiasi titolo del Consiglio Generale Regionale non eletti dai Congressi territoriali. Ha il compito di definire gli indirizzi politici ed organizzativi della Federazione Regionale e di pronunciarsi in merito agli obiettivi della Federazione Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale. Approva lo Statuto della Federazione Sindacale Regionale e relative modifiche. E' convocato dal Consiglio Generale Regionale , in via ordinaria, in concomitanza del Congresso Federale della categoria.

Elegge:

- i componenti elettivi del Consiglio Generale Regionale;
- i delegati al Congresso Nazionale della Federazione;
- i delegati al Congresso USR- Cisl;
- il Collegio Sindacale Regionale.

ART. 13 - IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE

E' l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale e organizzativa di interesse regionale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso. Si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno su convocazione dell'Esecutivo Regionale che ne fissa l'ordine del giorno. La convocazione straordinaria può essere effettuata dalla Segreteria Regionale per casi eccezionali e motivati o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

Ne fanno parte:

- i componenti eletti dal Congresso Regionale;
- i Segretari generali dei Sindacati Territoriali;
- i componenti designati dai sindacati territoriali, secondo criteri di proporzionalità degli iscritti.

In caso di vacanza tra i componenti eletti dal Congresso, subentrerà chi ha ottenuto il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto.

E' composto da un numero complessivo di componenti, fissato dal Regolamento Regionale dello Statuto, assicurando in ogni caso la rappresentanza di tutti i sindacati territoriali. La componente elettiva del Consiglio Generale deve essere superiore al 50% del numero complessivo dell'intero Consiglio.

Nel Consiglio Generale dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei generi, non potrà essere inferiore al 30%.

Il Consiglio Generale elegge con votazione segreta e separata:

- il Segretario Generale Regionale;
- i Segretari Regionali,
- il Comitato Esecutivo Regionale, nel numero previsto dal Regolamento Regionale dello Statuto;
- elegge inoltre i propri rappresentanti nel Consiglio Generale Nazionale a maggioranza semplice.

Questi possono essere rimossi e sostituiti anche prima del termine di decadenza a maggioranza assoluta 50% + 1.

ART. 14 - IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE

Provvede all'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Generale Regionale.

Si riunisce almeno ogni 3 mesi, convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti. Approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dalla Segreteria Regionale. Delibera la convocazione del Consiglio Generale Regionale.

E' composto da:

- la Segreteria Regionale;
- i Segretari generali dei sindacati territoriali;
- i componenti eletti dal Consiglio Generale Regionale.

ART. 15 - LA SEGRETERIA REGIONALE

Ha, nel proprio ambito, compiti analoghi a quella nazionale ed in particolare:

- Prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti;
- Convoca l'Esecutivo e il Consiglio Generale Regionale su mandato dell'Esecutivo.

Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza legale della Federazione sindacale Regionale nei confronti di terzi e dei pubblici poteri. La Segreteria Regionale risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione. Il Segretario Generale e i componenti della Segreteria sono eletti dal Consiglio Generale Regionale in successive e separate votazioni.

ART.16 – COORDINAMENTO DONNE

In ogni struttura congressuale è prevista la costituzione del Coordinamento Donne.

ART. 17 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REGIONALE

Provvede al controllo amministrativo della Federazione Sindacale Regionale ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e Regolamento.

L'attività del Collegio Regionale dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. E' composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale Regionale con il suo presidente a titolo consultivo, e riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo agli organi regionali. Le modalità di elezione del Collegio e del Presidente sono le stesse previste per il livello nazionale.

ART. 18 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della Federazione regionale spetta al Segretario Generale Regionale. La Federazione Regionale FNP o le persone che le/li rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque, e non potranno per qualsiasi tipo o causa o ispecie, per il fatto della dipendenza della Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalla stessa.

ART. 19 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Federazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni immobili e mobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ed ovunque siano dislocati al centro e alla periferia. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Inoltre vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Finché esiste la Federazione, i singoli associati o gruppi di associati e le Associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere la divisione del Fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati.

La Federazione Regionale risponde di fronte a terzi ed alle autorità giudiziarie unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Federale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale nei confronti delle Federazioni sindacali Regionali e delle Federazioni Territoriali, o di loro associati, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

ART. 20 – CONTRIBUZIONE

L'adesione alla FNP si realizza a mezzo di un quota contributiva annua, in misura percentuale della pensione, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti organi della Federazione sarà rilasciata la tessera che è obbligatoria per tutti gli aderenti. La ripartizione delle risorse, derivanti dal comma precedente nonché la percentualizzazione del costo tessera sono definite dagli organi della Federazione Nazionale. La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stampare esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del pensionato all'organizzazione sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo confederale. La tessera deve essere completa, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

ART. 21 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto della Federazione si applica attraverso:

- il Regolamento attuativo, che ne stabilisce le procedure e i criteri applicativi;
- le Federazioni sindacali regionali ed i Sindacati territoriali si dotano di un proprio Statuto purché conforme e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale.

Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Federale dei Provvisori. In ogni caso i Consigli Generali Regionali della FNP-CISL dovranno integrare ed adeguare i propri statuti agli articoli dello Statuto Nazionale FNP che esplicitamente lo prevedono.

Gli Statuti delle Federazioni Territoriali e Regionali FNP dovranno essere inviati alla Federazione Nazionale FNP per la verifica di conformità.

Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo Consiglio Generale successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, per analogia, le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

ART. 22 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Regionale:

- a) dal Congresso, dietro presentazione di richiesta scritta corredata dalla firma del 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale Regionale, a maggioranza di 2/3 dell'intero organismo;
- c) dai Sindacati Territoriali su delibera dei propri organi direttivi presa a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica. Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione entro 3 mesi precedenti la data di effettuazione del Congresso. La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro 2 mesi precedenti l'effettuazione del Congresso. Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso. Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 23 - PROCEDURE PER LO SCIoglIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione Regionale Pensionati può essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati; deliberato lo scioglimento il Consiglio Generale provvederà alla nomina dei liquidatori a norma di legge ed indicherà a favore di quali enti dovrà essere devoluta l'eventuale eccedenza attiva in ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento della Federazione avvenuto per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - NORME TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono per analogia e in quanto applicabili, le norme dello Statuto e del Regolamento Attuativo Nazionale.

Il presente Statuto è deliberato anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di legge riguardanti gli Enti associativi di natura privata e delle disposizioni della Legge 28 gennaio 2009 n°2; degli Art.143 e seguenti del Tuir (Testo Unico Imposte sui Redditi) relativi agli Enti non commerciali.

*Adeguato allo Statuto Nazionale FNP nella seduta del Consiglio Generale del 18 dicembre 2013
Modificato dal 10°Congresso Regionale FNP del 5-6 aprile 2017*